

Decreto



REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI

Ufficio Foreste e Tutela Del Territorio - Sede
Potenza
14BF

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 202300118

DEL 14/6/2023

OGGETTO

DICHIARAZIONE PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITA' DI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2023

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 21.11.2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale 22.02.2005, n. 13 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi” ed in particolare l’Art. 4 che demanda al Presidente della Giunta regionale la dichiarazione del periodo di grave pericolosità di incendi che, di norma, va dal 1° luglio al 15 settembre di ciascun anno;

VISTO il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile" convertito con Legge n. 155 del 8 novembre 2021;

CONSIDERATO che nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi viene attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui alla Legge 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l’impiego delle delle risorse umane e strumentali disponibili per la campagna antincendio;

TENUTO CONTO dell’andamento climatico stagionale che non evidenzia situazioni di particolare criticità tali da richiedere un anticipo del periodo;

RITENUTO quindi, sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, di stabilire l’inizio del periodo di grave pericolosità sull’intero territorio regionale a far data dal 1° luglio e fino al 15 Settembre, allo scopo di prevenire il manifestarsi ed il propagarsi degli incendi boschivi durante la stagione estiva in corso:

Tutto ciò premesso,

DECRETA

In tutto il territorio regionale e per l’anno in corso il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi è stabilito dal 1° luglio al 15 Settembre 2023.

Nel suddetto periodo nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio, nel pieno rispetto di quanto previsto dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all'Art.12 della Legge regionale 22.02.2005, n. 13.

Per quanto non esplicitamente previsto nella succitata Legge regionale 22.02.2005, n. 13 si rimanda al disposto dell'art. 10 della Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" come aggiornato e modificato dal Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile".

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Potenza, 14/6/2023

Vito Bardi

IL PRESENTE DECRETO È FIRMATO CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È STATO FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DEL DECRETO SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.